Numero
5638 | fr | 0

Bellinzona
17 novembre 2021

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Massimiliano Robbiani
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione n. 77.20 dell'11 luglio 2020
Caro DECS, sospendiamo subito chi sapeva ma non ha segnalato e di fatto acconsentito alle violenze!

Signor deputato,

rispondiamo alla sua interrogazione con oltre un anno di ritardo rispetto al termine legale, scaduto l'11 settembre 2020, perché abbiamo voluto e dovuto attendere le prime decisioni della giustizia penale sulle fattispecie da lei segnalate.
Ricordiamo che la sua interrogazione verte sulle responsabilità delle persone attive nell'ambito scolastico quanto al dovere di segnalazione di fatti gravi inerenti a possibili violenze subite dagli allievi nel contesto di un caso del Mendrisiotto che ha visto condannare nel corso del 2020 un uomo, padre di allievi della scuola dell'obbligo, ad una significativa pena detentiva.
Lo scorso 20 settembre la procuratrice pubblica Marisa Alfier ha reso un decreto di abbandono, trasmessoci in forma anonimizzata l'8 novembre 2021, che chiarisce queste responsabilità. Il decreto permette di ribaltare le affermazioni contenute e riportate nel suo atto parlamentare.

Fatte queste premesse, rispondiamo come segue alle domande poste:

1. **Il DECS ha intenzione di sospendere chi all'interno della scuola ha volutamente taciuto i racconti e le richieste d'aiuto pervenute dai figli del siriano condannato per tre tentati omicidi?**

Come esposto nella premessa, le affermazioni alla base della sua domanda sono risultate prive di fondamento. All'interno della scuola nessuno ha volontariamente taciuto qualcosa, le persone che sapevano hanno fatto correttamente il loro dovere. Bene ha fatto quindi il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) ad attendere le risultanze dell'inchiesta, evitando di cadere in provvedimenti o in giudizi affrettati poi rivelatisi del tutto errati e infamanti.

2. **Il DECS è venuto a sapere solamente durante il processo di cosa non è stato fatto o non detto dalla scuola dei ragazzi picchiati violentemente dal padre? Se no, come si è prontamente attivato?**

Il DECS, intese la direzione dipartimentale e le direzioni delle unità dirigenti, non era a conoscenza della situazione emersa durante il processo. Va pure detto che in questa fattispecie nessun procedimento penale è stato aperto a carico di funzionari o docenti prima del 13 luglio 2020 e quindi non tornava applicabile l'art. 40 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD), che prevede che il Ministero pubblico debba notificare all'autorità di nomina l'esistenza di un procedimento penale a carico di un dipendente entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione. Peraltro anche il procedimento aperto il 13 luglio 2020 era contro ignoti, per cui una simile comunicazione risultava in ogni caso impossibile.
Questa mancata conoscenza della situazione emersa durante il processo appare comunque irrilevante, dal momento che, come accertato dalla procuratrice pubblica, il personale docente ha attivato appena possibile i canali informativi nei confronti delle forze dell'ordine.

3. Per questi casi di violenza esistono delle regole chiare che i docenti sono tenuti a rispettare? Se sì, quali?

La LORD, applicabile anche ai docenti (non ai direttori degli istituti comunali, cfr. art. 1 cpv. 1 lett. b.), prevede all'art. 31a che il dipendente che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Consiglio di Stato o al Ministero pubblico, trasmettendogli i verbali e gli atti relativi; qualora ne informi il Consiglio di Stato, quest'ultimo è tenuto a trasmettere immediatamente la segnalazione al Ministero pubblico.
Nel caso che ci occupa il direttore e i docenti si sono rivolti alle forze dell'ordine, per cui quanto previsto dalla legge è stato in concreto rapidamente ossequiato.
Anche se la cosa è irrilevante ai fini delle risposte al presente atto parlamentare, segnaliamo di transenna che la formulazione dell'art. 31a LORD verrà presto precisata, per meglio considerare tutte le autorità di nomina del personale gestito sulla base di questa legge. In questo senso lo scrivente Consiglio ha già sollecitato la Commissione parlamentare competente, che sta già trattando un messaggio inerente ad una modifica puntuale della LORD (messaggio n. 7854), invitandola a modificare l'art. 31a cpv. 1 LORD prevedendo che il dipendente è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai suoi superiori o all'autorità di nomina (Consiglio di Stato per i dipendenti cantonali, autorità giudiziaria per i funzionari della magistratura, Ufficio presidenziale del Gran Consiglio per i propri funzionari, Municipio o Delegazione scolastica consortile per i docenti comunali) i reati perseguibili d'ufficio che constata o gli sono segnalati nell'esercizio della sua funzione.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 2 ore.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente
Manuele Bertoli

Il Cancelliere
Arnoldo Coduri